



**DELIBERA N. 23/25/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI TELECITY 2 S.R.L.  
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO  
LOCALE “TELECITY LOMBARDIA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NEGLI ARTT. 43, COMMA 1,  
LETT. A) E 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE  
2021 N. 208 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 13, COMMA 3 DEL  
DECRETO MINISTERIALE DEL 9 DICEMBRE 1993 N. 581 E 3, COMMI 1 E 2,  
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP, NELL’ART. 45,  
COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021 N. 208 E  
NELL’ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.  
538/01/CSP  
(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI LOMBARDIA)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’ 8 aprile 2025 ;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003 n. 20, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni*” (Co.Re.Com.), e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 427/22/CONS, del 14 dicembre 2022, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province Autonome concernete l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 20 dicembre 2022 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM;

VISTO l’art. 5, comma 1, lett. f) della Convenzione sottoscritta tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e Regione Lombardia in data 20 febbraio 2023, che delega al Co.Re.Com. la vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, dal giorno 9 al giorno 15 settembre 2024, è stata rilevata la presunta violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 in combinato disposto con l'art. 13, comma 3 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1993 n. 581 e l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 e 5 ter, commi 1 e 3, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte di Telecity 2 S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale "Telecity Lombardia".

In particolare, il predetto Organismo regionale ha accertato e contestato, in data 12 novembre 2024, e notificato in data 15 novembre 2024, alla predetta società la presunta violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come, di seguito, riportato.

### **VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 43, COMMA 1), LETT. A) E 44, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 13, COMMA 3 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 581 DEL 9 DICEMBRE 1993 E L'ART. 3, COMMI 1 E 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato la *"messa in onda, nel corso della settimana oggetto di monitoraggio, di comunicazioni commerciali audiovisive in un contesto apparentemente informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore attraverso una adeguata forma di segnalazione della finalità promozionale delle trasmissioni medesime"*.

*"In particolare, è stata riscontrata la violazione delle disposizioni in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive nel programma "A casa di Emy", condotto da [...], in onda nei giorni dal 10 al 15 settembre dalle ore 06:00 alle ore 06:20 circa. In ogni puntata un ospite in studio racconta di sé e delle sue passioni partendo da una esperienza olfattiva – l'odore di un profumo offerto dalla conduttrice – e dal racconto del suo piatto preferito, realizzato durante l'intervista da un cuoco professionista. Tutte le puntate seguono lo stesso schema: presentazione di una ricetta con uno chef che fornisce i riferimenti del proprio ristorante, messaggio promozionale non segnalato del "caffè Profili", del "Mulino Brunatti" e infine presentazione del coupon della "Clinic Medical Beauty". Tutto alla presenza di un ospite che cambia di puntata in puntata.*

*A mero titolo esemplificativo: nella puntata del 10 settembre 2024 alle ore 06:17:36 il cuoco [...], su richiesta della conduttrice "chef puoi parlare un po' del*

*ristorante?”, invita i telespettatori ad andare nel suo ristorante fornendo nome ed indirizzo dell’esercizio: “Il nostro ristorante è in via di Vermicino 151 è il ristorante Dom, vi aspettiamo numerosi a trovarci”, la conduttrice mentre assaggia quanto cucinato dallo chef, elogiandone la cucina, lo esorta nuovamente “parla un po’ dei tavoli, dell’arredamento che è bello”. Immediatamente dopo, congedato lo chef, la conduttrice “bene, adesso andiamo a prendere il caffè”. A questo punto, senza alcuna indicazione sonora o visiva, viene mandato in onda un video che, come sembra confermare poco dopo la presentatrice, riporta le parole del fondatore della [...] “Sono importanti gli ingredienti, ma è come tu li combini che fa la storia. La combinazione delle cose che fa la storia”. Al rientro in studio” la conduttrice, “affiancata dall’ospite, si trova davanti ad una piccola zona espositiva allestita per promuovere il “caffè Profili”. Le due mettono in scena un siparietto con protagonista le cialde del caffè. La gag si conclude con le due che bevono il caffè mentre l’ospite afferma “io adoro il caffè, proprio in generale. Io non potrei vivere” e la conduttrice conclude “Caffè Profili.”*

*Poco prima della conclusione della puntata la conduttrice omaggia la sua ospite con un coupon della “Clinic Medical Beauty” di cui evidentemente è testimonial, dal momento che la sua immagine appare all’interno del coupon stesso. Anche in questo caso non vengono inserite in sovrimpressione scritte che esplicitino la natura commerciale della promozione.*

*Il Giorno 11 settembre, dopo i consueti riferimenti del ristorante della giornata “una di queste sere verremo a mangiare da te” dice la conduttrice allo chef “ricordiamo ai nostri amici dove ti trovi” “A Riano, la Capannina”, “grazie Cristian veniamo a trovarti nel tuo ristorante pizzeria”, la conduttrice invita l’ospite della giornata a prendere il caffè. Anche questa volta, alle ore 06:18:27, viene lanciata una clip che pubblicizza il Molino Brunatti senza alcun tipo di indicazione a chiarirne la natura commerciale. Al rientro in studio la conduttrice ed il suo ospite si ritrovano davanti a un piccolo spazio espositivo per promuovere il “Caffè Profili” e ancora, in chiusura, è nuovamente il momento del coupon “Clinic Medical Beauty”.*

*Tutte le comunicazioni sopra evidenziate sono prive di indicazione intesa a rendere riconoscibile come tale la comunicazione commerciale e a distinguerla dal resto della programmazione”.*

#### **VIOLAZIONE DELL’ART. 45, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021**

L’Organismo regionale ha accertato e contestato il superamento del previsto limite di affollamento pubblicitario nella fascia oraria 18:00-24:00 nei giorni e orari, di seguito, riportati.

*“Il giorno 9 settembre per il 33,08% superiore alla percentuale consentita del 25% dell’8,08%.*

*Il giorno 10 settembre per il 33,17% superiore alla percentuale consentita del 25% dell’8,17% .*

*Il giorno 11 settembre per il 33,48% superiore alla percentuale consentita del 25% dell'8,48%.*

*Il giorno 12 settembre per il 33% superiore alla percentuale consentita del 25% dell'8%.*

*Il giorno 13 settembre per il 33,31% superiore alla percentuale consentita del 25% dell'8,31%.”*

### **VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Il Comitato regionale per le Comunicazioni Lombardia ha accertato e contestato la trasmissione, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, di *“televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto”*, che hanno mostrato *“in sovraimpressione o comunque”* hanno indotto *“ad utilizzare - numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, per l'acquisto di previsioni e formule da parte dei telespettatori all'ascolto;*

*in particolare:*

*- 09/09/24 inizio/fine programma: 11:44:48 - 11:59:48; 14:00:38 - 14:59:40 e 20:00:10 - 20:29:12*

*- 10/09/24 inizio/ fine programma: 11:43:59 - 11:58:57; 14:01:54 - 14:59:51 e 20:00:12 - 20:30:19*

*- 11/09/24 inizio/ fine programma: 11:43:19 - 11:58:17; 14:00:10 - 14:59:25 e 20:00:08 - 20:29:09*

*- 12/09/24 inizio/fine programma: 11:41:29 - 11:56:32; 14:00:15 - 14:59:36 e 20:00:11 - 20:29:34*

*- 13/09/24 inizio/fine programma: 11:44:20 - 11:59:16; 14:00:11- 14:59:26 e 20:00:11- 20:30:23*

*- 14/09/24 inizio/fine programma: 13:45:32 - 14:59:19 e 20:00:10 - 20:30:28.*

*“Casalotto” si apre con un cartello informativo che specifica ai telespettatori termini e condizioni dell'offerta di numeri per il gioco del lotto proposti all'interno del programma. “I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte di news sportive sono offerti da Eimifri (MI) in base al DMC N° 145 del 02/03/2006 ed alle delibere AGCOM 26/08/CIR e 15/04/CIR (art. 38). Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica, si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito, si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895.”*

*Il programma è condotto da tre presentatrici che si alternano nel corso delle diverse puntate, affiancate da opinionisti che commentano le estrazioni del lotto. La trasmissione mescola momenti di informazioni e curiosità varie su diversi temi, a momenti in cui si invitano i telespettatori ad interagire con i loro portali mediante le numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma (89.22.77 895.095 89.22.88) al fine di*

*conoscere i numeri del lotto da giocare alla successiva estrazione. Nella puntata del 9 settembre 2024 alle ore 14:15:11 [...] afferma: “E allora questo è il portale 895 095, ripeto 895 095 e dopo il tasto 3 da tutta la rete fissa e da tutti i cellulari avrete tutto e solo sul 9 90 di settembre”. E più tardi alle ore 14:22:19: “Allora fate vostra l’informazione adesso all’89 22 77, tasto 3 dai cellulari e da rete fissa”.*

*Il programma trasmesso in fascia mattutina, pomeridiana e serale, come sopra evidenziato, viola quanto disposto dalla delibera 538/01/CSP che vieta la trasmissione di televendite afferenti servizi di astrologia, cartomanzia e pronostici del gioco del lotto dalle ore 7:00 alle ore 23:00.”*

## **2. Deduzioni della società**

Il Comitato regionale per le Comunicazioni Lombardia ha relazionato che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecity Lombardia” non ha presentato scritti difensivi né ha chiesto di essere ascoltato in ordine agli addebiti contestati.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Telecity 2 S.r.l..

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecity Lombardia” sia incorso nella violazione delle disposizioni normative, di cui all’art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, per aver superato il limite di affollamento pubblicitario nelle giornate di programmazione televisiva sopra indicate nella fascia oraria 18.00 – 24.00, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 in combinato disposto con l’art. 13, comma 3 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1993 n. 581 e l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive occulte nel corso della messa in onda di programmi televisivi apparentemente di carattere informativo e/o di intrattenimento, senza rendere edotto il telespettatore, mediante una adeguata forma di segnalazione, della finalità promozionale delle comunicazioni medesime e, infine, di cui all’art. 5 ter, commi 1 e 3, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, per aver mandato in onda, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto, mostrando in sovraimpressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 43, comma 1, lett. a), d.lgs. 208/21, *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;*

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. n. 208/2021, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecnologie pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici e spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 13, comma 3, decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, *“le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita” e “le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208 del 2021, *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e delle emittenti radiofoniche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00”*;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 5 ter, commi 1 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, *“[...] nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica” e che “le trasmissioni di cui al comma 1 non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Telecity 2 S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale “Telecity Lombardia” nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 in combinato disposto con l’art. 13, comma 3 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1993 n. 581 e con l’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, di cui all’art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8

novembre 2021 n. 208 e di cui all'art. 5 ter, commi 1 e 3, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative contenute negli articoli testé menzionati, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo Telecity Lombardia sopra menzionato deve ritenersi di grave entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate in sette giornate di programmazione televisiva, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori con conseguenti indebiti vantaggi economici per il fornitore del servizio di media audiovisivo stesso.

La messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive occulte costituisce, infatti, una fattispecie, di per sé, idonea a ledere l'interesse del telespettatore alla corretta fruizione della programmazione televisiva.

L'assenza dell'apposito avviso necessario a indicare la natura commerciale della comunicazione commerciale audiovisiva, in particolare, rafforza la "pericolosità" del messaggio pubblicitario stesso, in quanto attenua le difese del telespettatore che, nel non percepire in modo immediato lo scopo promozionale della comunicazione trasmessa, non è messo in condizione di reagire criticamente all'azione persuasiva pubblicitaria.

Riguardo, poi, alla violazione dell'art. 45, comma 8, d.lgs. 208/21, trattasi di episodi di superamento del limite di affollamento pubblicitario non isolati verificatisi nel corso di cinque giornate di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio in misura eccedente in modo rilevante il limite di affollamento prescritto.

Riguardo, infine, alla trasmissione di televendite in violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP, le stesse, hanno comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

I divieti prescritti dalle norme in esame, infatti, sono giustificate dall'esigenza di salvaguardare preminenti valori ed interessi propri della persona, con particolare riguardo alle persone più deboli, quali i minori, contro la diffusione della creduloneria, della superstizione e dell'illusione di vincitore e guadagni "facili" realizzati attraverso il gioco.

In particolare, la mancata osservanza delle limitazioni orarie di trasmissione televisiva, di cui all'art. 5 ter comma 3, delibera n. 538/01/CSP, ha comportato significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori, in quanto tali limitazioni rispondano alle maggiori esigenze di tutela del telespettatore, in particolare dei minori, *“connesse al potere altamente suggestivo del mezzo televisivo, in grado di far irruzione nelle case e di catturare l'attenzione dei loro abitanti di ogni età in qualsiasi ora del giorno e della notte”* (Cifr. T.A.R. Lazio, sez. II, sentenza n. 12820 del 2 dicembre 2005).

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La parte non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società Telecity 2 S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente, ma nel caso in esame ha dimostrato, di fatto, di non disporre di tale organizzazione.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Sebbene non risulti depositato alcun bilancio da parte della predetta società presso il Registro delle imprese, tuttavia, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 18.077,50 corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva (n.7) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## ORDINA

a Telecitcity 2 S.r.l., codice fiscale 13315670961, con sede legale in Assago (MI), alla via Idiomi, 1/45, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecitcity Lombardia” di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 18.077,50 (diciottomilasettantasette/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative, di cui agli artt. 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 in combinato disposto con l’art. 13, comma 3 del decreto ministeriale del 9 dicembre 1993 n. 581 e 3, commi 1 e 2, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, di cui all’art. 45, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208 e di cui all’art. 5 ter, commi 1 e 3, dell’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 23/25/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 23/25/CSP*”;

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 08 aprile 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella